

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.



In esecuzione della decisione presa nella riunione tenutasi a Patù lo scorso sabato 10 ottobre 2020 è stata convocata l'*Assemblea dei Soci* straordinaria della Associazione TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE per il giorno sabato 24 ottobre 2020 ore 10 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda convocazione presso il castello di Castro, via Santa Dorotea (centro storico) per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1- trasferimento della sede legale dell'Associazione a Castro;
- 2- approvazione del nuovo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore.

Alle ore 17,40 sul terrazzo del castello di Castro sono presenti i soci Marco Merico (presidente), Antonio De Marco (vicepresidente) e Luigi Coluccia.

Marco Merico assume la presidenza dell'Assemblea e Antonio De Marco assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il presidente Marco Merico dà atto che:

- i seguenti dodici soci hanno risposto agli avvisi di convocazione dell'Assemblea inviando all'Associazione apposite comunicazioni di posta elettronica in data e ora di seguito indicate: Michele Abaterusso il 24.10.2020-17:35, Andrea Chiuri il 21.10.2020-21:31, Marco Ciullo il 20.10.2020-10:09, Alice De Marco il 23.10.2020-18:51, Francesco De Marco il 23.10.2020-19:15, Eda Kulja il 24.10.2020-08:13, Chiara Maggio il 24.10.2020-17:33, Oronzina Malecore il 24.10.2020-14:44, Sandra Sammali il 24.10.2020-01:14, Monia Saponaro il 24.10.2020-08:00, Marta Sciolti il 24.10.2014-00:12 e Sergio Vallo il 24.10.2020-17:38 con le quali hanno comunicato per iscritto il proprio voto così come previsto dall'articolo 9 del vigente Statuto associativo;
- i soci Gino De Salvo e Massimiliano Merico sono assenti e non hanno inviato comunicazione di votazione.

Alle ore 17,45 il presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno:

- 1- trasferimento della sede legale dell'Associazione a Castro.

Il presidente riferisce che, in seguito alla conclusione dell'attività presso il Palazzo Baronale di Giurdignano, il 16.9.2020 l'Associazione ha restituito al Comune di Giurdignano le chiavi del locale avuto in concessione e adibito a sede legale dell'Associazione; il presidente riferisce che dopo contatti preliminari ha richiesto formalmente al Comune di Castro (con pec prot.n.6775 del 21.9.2020) l'autorizzazione d'uso di un locale di proprietà comunale quale sede legale dell'Associazione; a tale richiesta il vicesindaco ha risposto comunicando la disponibilità ad ospitare la sede legale dell'Associazione presso il Castello Aragonese di Castro.

Dopo discussione il presidente chiede ai presenti di votare l'approvazione del trasferimento della sede legale dell'Associazione da Giurdignano a Castro presso il castello in via Santa Dorotea s.n.

Votano a favore i presenti (Luigi Coluccia, Antonio De Marco e Marco Merico) a cui si aggiungono i voti favorevoli espressi per iscritto dai soci Michele Abaterusso, Andrea Chiuri, Marco Ciullo, Alice De Marco, Francesco De Marco, Eda Kulja, Chiara Maggio, Oronzina Malecore, Sandra Sammali, Monia Saponaro, Marta Sciolti e Sergio Vallo; non votano i soci Gino De Salvo e Massimiliano Merico.

Pertanto si dà atto che l'*Assemblea dei Soci* (con quindici soci favorevoli e due soci astenuti) delibera di trasferire la sede legale da Giurdignano a Castro presso il castello in via Santa Dorotea s.n. e delibera di demandare al *Consiglio Direttivo* gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Alle ore 17,50 il presidente introduce il secondo argomento all'ordine del giorno:

- 2- approvazione del nuovo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore.

Il presidente riferisce che l'Associazione per adeguarsi alle innovazioni normative introdotte dal Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche) deve modificare il proprio Statuto.

Le diverse bozze di Statuto, che sono state inviate a tutti i soci, sono state elaborate modificando lo schema suggerito dall'ARCI (a cui l'Associazione è affiliata dal 2014) e lo schema statutario indicato nelle linee guida operative della Regione Puglia-Servizio economia sociale e Terzo settore approvate con Atto Dirigenziale n.223 del 28.3.2019.

Dopo discussione il presidente chiede ai presenti di votare l'approvazione del nuovo Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore.

Votano a favore i presenti (Luigi Coluccia, Antonio De Marco e Marco Merico) a cui si aggiungono i voti favorevoli espressi per iscritto dai soci Michele Abaterusso, Andrea Chiuri, Marco Ciullo, Alice De Marco, Francesco De Marco, Eda Kulja, Chiara Maggio, Oronzina Malecore, Sandra Sammali, Monia Saponaro, Marta Sciolti e Sergio Vallo; non votano i soci Gino De Salvo e Massimiliano Merico.

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

Pertanto si dà atto che l'*Assemblea dei Soci* (con quindici soci favorevoli e due soci astenuti) delibera di approvare il nuovo Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore (che si trascrive di seguito) e delibera di autorizzare il *Consiglio Direttivo* alla registrazione del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate (con esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 del Decreto legislativo 117/2017 poichè l'Associazione è già iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di Puglia) e di espletare ogni altro adempimento amministrativo necessario.

Statuto di
TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
in sigla TAM APS con sede legale in CASTRO (Lecce), codice fiscale 92017120756
vigente dalle ore 18,30 del 24 ottobre 2020.

Articolo 1 - denominazione, sede, costituzione e durata.

Il 24 ottobre 2020 l'*Assemblea dei Soci* straordinaria dell'associazione denominata **TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** in sigla **TAM APS** (nel seguito abbreviata in Associazione), codice fiscale **92017120756**, con sede legale in **CASTRO** (provincia di Lecce, regione Puglia, nel Castello via Santa Dorotea s.n.), approva il presente Statuto ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli del Codice Civile relativi alle associazioni e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., nel seguito abbreviato in CTS),

Il trasferimento o la modifica dell'indirizzo della sede legale nello stesso territorio comunale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione, originariamente denominata "Archeoclub d'Italia Sede Locale di Porto Badisco" codice fiscale 92017120756, con sede originaria in Uggiano La Chiesa (Lecce), è stata costituita il **19.09.2005** con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Maglie (Lecce) il 23.12.2005 al n.1917 serie 3.

L'Associazione ha anche sede operativa in Patù (Lecce) nei locali destinati dal Comune a Laboratorio dell'Ecomuseo di Vereto istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale di Patù n.5 del 29.01.2015.

L'Associazione può istituire altre sedi operative o unità locali in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - forma giuridica, iscrizioni a registri pubblici, adesioni e affiliazioni ad Enti, scopi e finalità.

L'Associazione è un Ente senza fini di lucro, autonomo, apartitico e democratico in forma di associazione di promozione sociale composta da persone che svolgono volontariamente le attività istituzionali in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione dal 09.1.2006 è iscritta al n.424 del Registro delle Associazioni della Provincia di Lecce.

L'Associazione dal 07.2.2014 è iscritta al n.268/LE del Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale della Regione Puglia, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e della legge regionale 18 dicembre 2007, n.39 "Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383".

L'Associazione dal 03.6.2014 è iscritta al n.LE-307450 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce.

L'Associazione potrà iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad altri registri o albi o elenchi di settore tenuti da Enti pubblici e privati.

L'Associazione può aderire e può affiliarsi ad altri Enti o Associazioni o reti associative del Terzo Settore compatibili, utili e non in contrasto alle proprie finalità, scopi ed attività.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e delle comunità nelle quali opera l'Associazione.

L'Associazione non può distribuire direttamente e indirettamente utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso individuale del rapporto associativo o di scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione può stipulare convenzioni, accordi, contratti, ecc. con qualsiasi amministrazione pubblica centrale o periferica statale, regionale, provinciale, comunale, con qualsiasi ente pubblico o privato e con qualsiasi soggetto privato o persona per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

Articolo 3 - oggetto sociale, attività istituzionali d'interesse generale e attività diverse.

Per il perseguimento senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione può esercitare principalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività istituzionali di interesse generale e attività diverse previste dagli artt. 5 e 6 del CTS:

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

- (art.5-f del CTS) interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii. (compresi musei, archivi, biblioteche, mediateche, pinacoteche, edifici fabbricati, grotte e cavità sotterranee naturali e artificiali, collezioni, ecc.) svolgendo tutte le attività direttamente connesse tra cui servizi d'informazione e d'accoglienza turistica;

- (art.5-e del CTS) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ovvero tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente (terrestre, marino, urbano, agricolo, forestale e naturale), del paesaggio, degli ecosistemi, della fauna, della flora, compresi i beni mobili ed immobili geologici e speleologici di cui alla legge Regione Puglia 4 dicembre 2009, n.33 "tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico" e gli ecomusei ai sensi della legge Regione Puglia 6 luglio 2011 n.15 e ss.mm.ii. e dal relativo regolamento Regione Puglia 6 luglio 2012 n.15 e ss.mm.ii. potendo inoltre esercitare tutte le seguenti attività diverse (secondarie e strumentali a quelle d'interesse generale) previste dalla normativa vigente sugli ecomusei e cioè:

a) *conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;*

b) *rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;*

c) *promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali, la costruzione di mappe di comunità o analoghi strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura;*

d) *favorire e sostenere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14, con compiti di promozione e attivazione sul territorio del piano paesaggistico territoriale regionale (pptr) di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 "norme per la pianificazione paesaggistica";*

e) *valorizzare e diffondere la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in rete di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area connotata da specifici caratteri identitari;*

f) *favorire e promuovere progetti di sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza del territorio;*

g) *promuovere lo studio e la ricerca scientifica relativi alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso attività didattico-educative;*

h) *predisporre itinerari di visita e percorsi di fruizione e valorizzazione turistica e culturale che introducano e accompagnino il visitatore nella conoscenza dell'ambiente e delle tradizioni locali;*

i) *sensibilizzare le comunità locali, le istituzioni, in particolare quelle culturali, scientifiche e scolastiche, il settore produttivo, gli enti e associazioni locali e di categoria ai temi dello sviluppo sostenibile anche attraverso la conoscenza e la rappresentazione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori;*

j) *ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;*

k) *promuovere, anche a fini di fruizione pubblica, il corretto recupero di strutture di carattere residenziale, storico e artistico, nonché delle tradizionali produzioni agroalimentari ed artigianali presenti;*

l) *promuovere iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà ecomuseali anche attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee;*

m) *mettere in atto procedure e metodi per l'attuazione della convenzione europea del paesaggio per il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;*

n) *rappresentare presidi locali dell'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, fungendo*

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

da attivatori dei processi di sensibilizzazione della società pugliese per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico di cui al comma 3, lettera d), dell'articolo 4 (finalità e funzioni dell'osservatorio) della l.r. n. 20/2009.

- (art.5-d del CTS) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (art.5-i del CTS) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- (art.5-k del CTS) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- (art.5-l del CTS) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (art.5-w del CTS) iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- (art.5-z del CTS) riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, ai sensi dell'art.6 del CTS, previa deliberazione del *Consiglio Direttivo* può esercitare altre attività diverse secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale sopraelencate.

L'Associazione, ai sensi dell'art.7 del CTS, può esercitare raccolte fondi.

L'Associazione può adire azioni legali ed intervenire nei giudizi promossi da terzi a tutela di un interesse comune o pubblico, può costituirsi in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi o pubblici connessi alle attività istituzionali esercitate dall'Associazione, può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli, può intervenire nei procedimenti amministrativi e può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 d'interesse collettivo o pubblico o connessi alle attività dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS.

Per l'esercizio delle proprie attività istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente dei propri soci o delle persone aderenti agli Enti a cui è associata e/o affiliata l'Associazione.

Articolo 4 - volontari e lavoratori dipendenti.

Sono volontari i soci che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 c.4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del *Consiglio Direttivo* che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, c.1, del CTS, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito *Registro dei volontari*.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Articolo 5 - soci.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art.35 comma 1 del CTS.



Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

Può diventare socio chiunque (indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa) sia maggiorenne e dichiarare di approvare le finalità dell'Associazione indicate nello Statuto.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione al *Consiglio Direttivo* dichiarando di approvare lo Statuto dell'Associazione ed indicando i propri dati anagrafici, telefono e indirizzo di posta elettronica.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9; non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6 - ammissione all'Associazione.

E' compito del *Consiglio Direttivo*, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di sessanta giorni dalla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda di ammissione sia accolta e dopo il versamento della quota sociale, il *Consiglio Direttivo* provvede a iscrivere il nuovo socio nel *Libro degli Associati* e la comunicazione di accettazione è assolta con la consegna della tessera associativa al nuovo socio.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del *Consiglio Direttivo*, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'aspirante socio può presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma; sul ricorso si pronuncia in via definitiva l'*Assemblea dei Soci* in occasione della successiva convocazione.

Articolo 7 - diritti del socio.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; i diritti del socio non sono trasferibili.

I soci hanno diritto a:

- essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, frequentare la sede dell'Associazione e fruire il patrimonio materiale ed immateriale dell'Associazione;
- partecipare all'Assemblea per discutere e votare il programma delle attività, i rendiconti e/o i bilanci annuali, le modifiche allo statuto, l'adozione e la modifica dei regolamenti, ecc.;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi di amministrazione, di garanzia e di controllo;
- consultare i libri sociali previa richiesta scritta al *Consiglio Direttivo* da evadersi entro 30 giorni;
- dimettersi dall'Associazione comunicandolo per iscritto al *Consiglio Direttivo*.

Articolo 8 - obblighi del socio.

Il socio ha i seguenti obblighi:

- rispettare lo Statuto e i regolamenti;
- versare, entro le scadenze stabilite, le quote associative deliberate;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale durante la partecipazione alle attività associative;
- tutelare la reputazione dell'Associazione ed patrimonio materiale ed immateriale associativo;
- rimettere al giudizio dell'organo di garanzia dell'Associazione o dell'*Assemblea dei Soci* la risoluzione delle controversie associative;
- osservare, se non contrarie alla legge, le regole di Associazioni nazionali, Federazioni, Enti e organismi ai cui l'Associazione aderisce o è affiliata.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito ed il sollecito di versamento (anche collettivo) determina la morosità dell'associato che potrà essere escluso dall'Associazione con deliberazione del *Consiglio Direttivo*.

Le quote associative rappresentano unicamente dei versamenti periodici vincolati al sostegno economico dell'Associazione; pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono in nessun caso rivalutabili, rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 9 - perdita dello status di socio.

Lo status di socio dell'Associazione si perde per:

- decesso del socio;
- dimissione volontaria comunicata dal socio e deliberazione del *Consiglio Direttivo* di presa d'atto della dimissione;
- esclusione motivata da deliberazione del *Consiglio Direttivo* o deliberazione dell'*Assemblea dei Soci* in caso di ricorso contro la deliberazione di esclusione del *Consiglio Direttivo*;
- scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - sospensione temporanea e esclusione di un socio.

Il *Consiglio Direttivo* ha la facoltà di deliberare la sospensione temporanea dei diritti di un socio o la esclusione dello

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

status di socio dell'Associazione, per i seguenti motivi:

- mancato versamento della quota associativa annuale;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, degli organi associativi e di altri soci;
- l'attentare o ostacolare in qualunque modo agli scopi, fini e attività dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante l'*Assemblea dei Soci* o le riunioni associative;
- appropriazione indebita di denaro, atti, documenti o altri beni di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- il mancato risarcimento di danni materiali o morali arrecati (volontariamente o colposamente) all'Associazione, ai soci o a terzi in occasione connessa ad attività dell'Associazione;
- avere comportamenti contrari ai fini e agli scopi dell'Associazione.

Articolo 11 - procedimento di sospensione temporanea e di esclusione di un socio.

La deliberazione del *Consiglio Direttivo* di sospensione o esclusione del socio viene comunicata telematicamente all'interessato; entro trenta giorni dalla comunicazione di sospensione o esclusione l'interessato può presentare ricorso al *Consiglio Direttivo* che lo pone all'ordine del giorno dell'*Assemblea dei Soci* che delibera definitivamente sul ricorso.

Articolo 12 - patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili, immobili ed immateriali di proprietà dell'Associazione;
- diritti reali su beni mobili, immobili ed immateriali;
- azioni, obbligazioni, effetti e altri titoli pubblici e privati;
- denaro versato su conti bancari o postali o in cassa.

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è indivisibile ed è destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e l'esercizio delle attività istituzionali dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13 - entrate e fonti di finanziamento.

Le entrate e le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- quote annuali associative e di tesseramento versate dai soci;
- proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da rendite patrimoniali;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Articolo 14 - bilancio d'esercizio annuale.

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre dell'anno solare; il bilancio d'esercizio dovrà essere presentato all'*Assemblea dei Soci* per l'approvazione entro il termine del 30 aprile (in circostanza eccezionale l'*Assemblea dei Soci* lo approva anche oltre il termine).

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, sono documentate nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 15 - fondo di riserva.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato da deliberazione dell'*Assemblea dei Soci*.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone alle attività istituzionali e per nuovi impianti o attrezzature.

Articolo 16 - organi dell'Associazione.

È organo sovrano dell'Associazione: l'*Assemblea dei Soci*.

È organo di amministrazione dell'Associazione: il *Consiglio Direttivo*.

È organo di controllo dell'Associazione: l'*Organo di controllo e di revisione dei conti* se eletto.

Gli organi dell'Associazione durano in carica cinque anni e sono composti da soci eletti che espletano l'incarico elettivo gratuitamente; i componenti degli organi dell'Associazione sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita deliberazione ciascun organo può attivare per le proprie riunioni modalità di convocazione e partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17 - Assemblea dei Soci ordinaria.

L'*Assemblea dei Soci* ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per deliberare l'approvazione del rendiconto economico o bilancio annuale.

L'*Assemblea dei Soci* ordinaria è convocata con deliberazione del *Consiglio Direttivo* tramite avviso (inviato a tutti i soci -compresi gli esclusi ricorrenti all'*Assemblea dei Soci*- almeno dieci giorni prima per posta elettronica o altro mezzo che garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione) contenente il luogo, le date, l'ora di prima e seconda convocazione (che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima convocazione) e gli argomenti all'ordine del giorno su cui deliberare.

Partecipano all'*Assemblea dei Soci* ordinaria tutti i soci già iscritti nel *Libro degli Associati* che abbiano versato le quote sociali annuali.

Il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o un quinto dei soci aventi diritto di voto può richiedere al *Consiglio Direttivo* la convocazione dell'*Assemblea dei Soci* ordinaria per deliberare uno o più argomenti all'ordine del giorno; il *Consiglio Direttivo* convoca l'*Assemblea* non oltre sessanta giorni dalla richiesta; se, per qualsiasi motivo, il *Consiglio Direttivo* non esegue la convocazione, l'*Assemblea* viene convocata da chi l'aveva richiesta.

Articolo 18 - Assemblea dei Soci straordinaria.

L'*Assemblea dei Soci* straordinaria è convocata con deliberazione dal *Consiglio Direttivo* tramite avviso (inviato a tutti i soci -compresi gli esclusi che presentato ricorso all'*Assemblea dei Soci*- almeno dieci giorni prima per posta elettronica o altro mezzo che garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione) contenente il luogo, le date, l'ora di prima e seconda convocazione (che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima convocazione) e gli argomenti -che esulano dall'ordinaria amministrazione previsti dai seguenti articoli 20 e 31 del presente Statuto- all'ordine del giorno su cui deliberare.

Partecipano all'*Assemblea dei Soci* straordinaria tutti i soci già iscritti nel *Libro degli Associati* e che abbiano versato le quote sociali annuali.

Il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o un quinto dei soci aventi diritto di voto può richiedere al *Consiglio Direttivo* la convocazione dell'*Assemblea dei Soci* straordinaria per deliberare uno o più argomenti all'ordine del giorno; il *Consiglio Direttivo* convoca l'*Assemblea* non oltre sessanta giorni dalla richiesta; se, per qualsiasi motivo, il *Consiglio Direttivo* non esegue la convocazione, l'*Assemblea* convocata da chi l'aveva richiesta.

Articolo 19 - validità dell'Assemblea dei Soci ordinaria.

In prima convocazione l'*Assemblea dei Soci* ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

L'*Assemblea dei Soci* ordinaria delibera esclusivamente sugli argomenti contenuti nella convocazione ad eccezione del caso in cui siano presenti o partecipino tutti i soci; la deliberazione è esecutiva a maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 - validità dell'Assemblea dei Soci straordinaria.

L'*Assemblea dei Soci* straordinaria delibera esclusivamente sugli argomenti contenuti nella convocazione ad eccezione del caso in cui siano presenti o partecipino tutti i soci.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal *Consiglio Direttivo* o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le deliberazioni di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente,

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

in seconda convocazione, la maggioranza dei partecipanti.

Per le deliberazioni di trasformazione, fusione o scissione scioglimento, è indispensabile la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di quattro quinti dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, valgono le norme di cui al seguente articolo 31.

Articolo 21 - svolgimento delle assemblee dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

I soci possono partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e possono votare per corrispondenza anche telematica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o che vota.

Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto; le elezioni delle cariche sociali avvengono con voto segreto su schede secondo le modalità previste dal regolamento o deliberate dall'*Assemblea dei Soci*.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e sono verbalizzate con sintesi del dibattito a cura del segretario e del presidente dell'Assemblea che le sottoscrivono con allegato il foglio delle firme dei presenti e le attestazioni dei partecipanti a distanza; il verbale è conservato nella Raccolta dei verbali dell'*Assemblea dei Soci* ed è trascritto nel *Libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci*, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Per le deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti degli organi sociali o che promuovono azione di responsabilità nei loro confronti, non hanno diritto di voto i soci componenti degli organi sociali messi in discussione.

Le deliberazioni sono riportate sul Libro dei verbali dell'*Assemblea dei Soci* a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e sono conservati e messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 22 - competenze dell'Assemblea dei Soci.

L'*Assemblea dei Soci*, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7, ha le seguenti competenze:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali determinandone il numero prima della elezione;
- b) al termine del mandato discute la relazione del *Consiglio Direttivo* uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio o e l'eventuale bilancio sociale (alla votazione non partecipano i componenti del *Consiglio Direttivo*);
- e) delibera le linee generali del programma di attività annuale o pluriennale e l'eventuale piano di previsione;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali o di soci e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (alla votazione non partecipano i componenti degli organi sociali o i soci chiamati in causa);
- g) delibera le modifiche dello Statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e sul ricorso del socio avverso la deliberazione del *Consiglio Direttivo* di esclusione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Consiglio Direttivo.

Il *Consiglio Direttivo* è eletto dall'*Assemblea dei Soci*, è composto da un minimo di tre soci, è l'organo di amministrazione previsto dall'art.26 del CTS, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del *Consiglio Direttivo* non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del CC (Cause di ineleggibilità e di decadenza) ovvero non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito al *Consiglio Direttivo* è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 24 - attività di persone non socie.

Il *Consiglio Direttivo* nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di persone non socie, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dal precedente art.4.

Articolo 25 - funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il *Consiglio Direttivo* elegge al suo interno:

- il Presidente che ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, la rappresenta anche verso i terzi, convoca e presiede il *Consiglio Direttivo*, in casi di urgenza può assumere provvedimenti di normale competenza del *Consiglio Direttivo* che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo *Consiglio Direttivo* utile;

- il Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questo, ne espleta le funzioni.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente o del Vicepresidente è facoltà del *Consiglio Direttivo* eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello Statuto.

Il *Consiglio Direttivo* può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 - compiti del Consiglio Direttivo.

Il *Consiglio Direttivo* esercita ogni potere di gestione dell'Associazione che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

I compiti del *Consiglio Direttivo* sono:

- eleggere tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- ratificare o respingere gli atti adottati d'urgenza dal presidente;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (nei limiti previsti dall'art.13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa);
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art.13 comma 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci, il respingimento della domanda d'ammissione, la perdita dello status di socio e curare la compilazione e l'aggiornamento del *Libro degli Associati*;
- deliberare la delega all'ammissione di nuovi soci ad uno o più Consiglieri;
- deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione di soci nei casi previsti dall'articolo 10 dello Statuto;
- adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- conferire procure generali e speciali;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro stabilendone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- deliberare l'adesione o l'affiliazione ad altri Enti o Associazioni o reti associative del Terzo Settore compatibili e utili alle proprie finalità, scopi ed attività istituzionali;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- assicurare ai soci (previa richiesta d'accesso) la sostanziale pubblicità, trasparenza e consultazione degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci ed ai libri sociali (anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale);
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet (o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisca) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

degli organi di controllo e ai dirigenti, nel caso in cui l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a centomila euro annui.

Articolo 27 - riunioni del Consiglio Direttivo.

Il *Consiglio Direttivo* si riunisce di norma una volta al mese (anche in modalità telematica), in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il *Consiglio Direttivo* non formalmente convocato in presenza o con la partecipazione di tutti i Consiglieri; le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere; la parità di voti comporta la reiezione della proposta di deliberazione.

Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dai presenti con allegate le attestazioni dei partecipanti a distanza; tale verbale è conservato nella *Raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo* ed è trascritto nel *Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*.

Articolo 28 - decadenza e sostituzione di componente del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del *Consiglio Direttivo*; il Consigliere che ingiustificatamente non partecipa a tre riunioni consecutive, decade; il Consigliere che non partecipa per oltre tre mesi alle riunioni del *Consiglio Direttivo* decade in ogni caso e lo stesso *Consiglio Direttivo* ne prende atto nella prima riunione.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito da altri soci votati alle ultime elezioni seguendo la graduatoria delle preferenze avute; diversamente la prima *Assemblea dei Soci* utile provvede a eleggere i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del *Consiglio Direttivo*, l'intero Consiglio decade.

Il *Consiglio Direttivo* può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri; entro trenta giorni il Consiglio decaduto o dimissionario deve convocare l'*Assemblea dei Soci* per eleggere il nuovo *Consiglio Direttivo*; se, per qualsiasi motivo, il *Consiglio Direttivo* decaduto o dimissionario non convoca l'*Assemblea dei Soci*, ogni socio ha il potere sostitutivo di convocare l'*Assemblea dei Soci* ordinaria per la deliberazione di decadenza o revoca dei componenti del *Consiglio Direttivo* e per l'elezione dei componenti del nuovo *Consiglio Direttivo*.

In caso di inattività, di irreperibilità o di impossibilità ad agire di tutti i componenti del *Consiglio Direttivo*, ogni socio ha il potere sostitutivo di convocare l'*Assemblea dei Soci* ordinaria per la deliberazione di decadenza o revoca dei componenti del *Consiglio Direttivo* e per l'elezione dei componenti del nuovo *Consiglio Direttivo*.

Articolo 29 - Organo di controllo e di revisione dei conti.

L'*Organo di controllo e di revisione dei conti* (anche monocratico) può essere eletto dall'*Assemblea dei Soci* nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del CTS ed è composto da un minimo di uno a un massimo di tre componenti, che possono essere persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di componente del *Consiglio Direttivo* e di componente dell'*Organo di controllo e di revisione dei conti* sono incompatibili fra loro; ai componenti dell'Organo si applica l'art.2399 del CC (Cause d'ineleggibilità e di decadenza); almeno uno dei componenti dell'Organo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma secondo del CC, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'Organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*), qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Verbale dell'Assemblea dei Soci straordinaria di sabato 24 ottobre 2020.

I componenti dell'Organo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni dell'Organo è redatto verbale sottoscritto dai presenti con allegato le attestazioni dei componenti partecipanti a distanza; tale verbale è conservato nella *Raccolta dei verbali dell'Organo di controllo e di revisione dei conti* ed è trascritto nel *Libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di revisione dei conti*.

Articolo 30 - Libri sociali.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) *Libro degli Associati*;
- b) *Registro dei Volontari*;
- c) *Libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci*;
- d) *Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*;
- e) *Libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di revisione dei conti* se eletto.

Articolo 31 - scioglimento dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS, la deliberazione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere votata da almeno i tre quarti dei soci convocati in una specifica *Assemblea dei Soci* straordinaria che delibera le modalità ed i tempi di devoluzione del patrimonio residuo ad uno o più Enti del Terzo settore (previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge) ed incarica il *Consiglio Direttivo* di liquidare ed estinguere l'Associazione in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dell'Associazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS.

Articolo 32 - disposizioni finali.

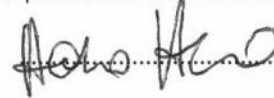
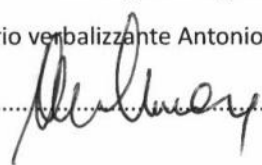
Per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti decide l'Assemblea a norma del CTS, del CC e delle norme vigenti. Nel presente Statuto sono usate le seguenti abbreviazioni: art. = articolo; artt. = articoli; CTS = Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117; CC = Codice Civile; n. = numero; RUNTS = Registro Unico Nazionale del Terzo settore; ss.mm.ii. = successive modifiche e integrazioni;

Alle ore 18,50 termina l'Assemblea dei Soci straordinaria.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice esemplare al fine della registrazione
con esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 2 del D.Lvo n.117/2017
poichè l'Associazione dal 07.2.2014 è già iscritta al n.268/LE
del Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale della Regione Puglia.

il segretario verbalizzante Antonio De Marco

il presidente Marco Merico



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 28-12-2020
SERIE 3 NUMERO 9606
VERSATE EURO 200,00

ADDETTO SPORTELLO F.O.

Antonio Aventogero
* Firma su delega del direttore Provinciale
Antonella Rotello



il segretario verbalizzante Antonio De Marco

il presidente Marco Merico

pagina 11 di 11